

L'onorevole Luchini Odoardo propone due articoli aggiuntivi.

L'articolo 5, secondo l'onorevole Luchini, sarebbe il seguente:

“ Il Governo con decreti reali, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore d'istruzione, applicherà agli Istituti di studi superiori indicati nella tabella A che non siano Università, le disposizioni della presente legge che non trovino ostacolo nella natura particolare degli Istituti o in particolari convenzioni aventi forza di legge. ”

E l'articolo 6 sarebbe in questi termini:

“ Le Università libere attualmente esistenti sono mantenute secondo i rispettivi sistemi di amministrazione, ma saranno applicabili anche ad esse le disposizioni della presente legge per quanto concerne le materie degli studi. ”

Domando se queste aggiunte siano appoggiate.

(Sono appoggiate.)

Essendo, appoggiate, l'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di svolgerle.

**Luchini Odoardo.** Benchè il primo capitolo della legge non abbia una particolare denominazione, tuttavia esso concerne in generale gli Istituti superiori e le Università. Io ho proposto i due articoli aggiuntivi dei quali ha dato lettura l'onorevole presidente per colmare quella che a me pare una lacuna.

L'articolo 1° infatti dichiara essere la legge che ora discutiamo applicabile alle Università e agli Istituti di studi superiori; l'articolo 16 del progetto di legge della Commissione, esprimendo quello che io credo un concetto non controverso, dice: che gli Istituti superiori saranno governati nel modo stesso delle Università, salvo il disposto di leggi speciali.

Il concetto nel quale tutti consentono è questo: la legge generale applicabile come *regola* fin dove non s'incontrino i particolari Istituti colle loro leggi, colle loro convenzioni particolari che costituiscono eccezioni.

La questione quindi consisterà, caso per caso o Istituto per Istituto, nel sapere fin dove sarà applicabile la presente legge che è regola e dove si troverà limitazione negli ordinamenti particolari dei singoli Istituti. Per risolvere tale questione noi avremmo potuto addottare due metodi. Uno sarebbe stato quello di dichiarare, ad esempio: “ all'accademia scientifica letteraria di Milano sono applicabili i tali e tali articoli della presente

legge; all'Istituto superiore di Firenze, alla tale scuola di applicazione sono applicabili i tali e tali altri articoli della legge. ” Questo sistema non abbiamo voluto seguire, e credo che non avremmo neppure potuto seguire: sarebbe stato necessario un altro regolamento della Camera per poter giungere a specificazioni come queste, che sono normali in Inghilterra dove si provvede in Comitato privato. Non resta perciò altro che il secondo sistema: affidare al potere esecutivo quest'opera gelosa e delicata di determinazione di confini: dichiarare egli fin dove si applicherà la legge generale universitaria ai particolari Istituti. Ora, affidando quest'ufficio delicatissimo al potere esecutivo, può, io credo, incorrersi in due pericoli. Prima di tutto il pericolo di ordine generale che in qualche modo il potere esecutivo, male interpretando la legge, trasmodi, esorbiti dalle sue attribuzioni; per esempio, voglia applicare le norme della presente legge oltre che agli studi anche alle amministrazioni dei particolari Istituti, che trasmodi cioè per ragioni di materia, entrando colla legge generale universitaria in un campo dove entrare non può. Altra possibilità d'inconvenienti si avrebbe quando il potere esecutivo eccedesse quanto agli Istituti o scuole cui applicare la legge, cioè, riconoscesse applicabile la legge universitaria anche ad altri Istituti o scuole alle quali non potesse essere applicata.

Per evitare questo pericolo, ho anche aggiunto nella mia proposta *gl' Istituti indicati nella tabella A*, benchè, credo io, non ce ne fosse bisogno, poichè d'Istituti di studi superiori riconosciuti per legge non abbiamo altro che quelli indicati dalla tabella A; ed ogni altro Istituto di studi superiori ai cui diplomi volesse darsi efficacia legale o in qualche modo valore di gradi universitari, dovrebbe essere istituito per legge speciale. Ciò è anche dichiarato esplicitamente nell'articolo 1. Ad ogni modo, se i pleonasmi guastano le leggi come opera d'arte, pure, quando i pleonasmi possono essere utili a chiarirne il senso, è bene lasciarveli stare.

Il pericolo d'ordine speciale cui accennava e che concernerebbe le Università maggiori e minori, è questo: le Università hanno la pienezza dell'insegnamento, laddove gl'Istituti di studi superiori hanno solamente Facoltà o sezioni speciali. È vero che l'articolo primo del disegno di legge, che noi abbiamo già approvato, dichiara in termini espliciti che gl'Istituti di studi superiori non potranno istituire nuove Facoltà oltre quelle che hanno attualmente; ma potrebbe darsi che in qualche modo, per indiretta via, si tentasse violare la legge, ri-